

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 1951

(71ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera » (N. 1761) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 609, 611
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	611
MINIO	611
RIZZO Domenico	611

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fortunati, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Do-

menico, Romita, Sinforiani, Terracini, Tupini e Zotta.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Aumento delle indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera » (N. 1761) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera ».

Si tratta di un provvedimento che tende ad adeguare al valore attuale della moneta una indennità che già esisteva e che viene aumentata, a seconda delle varie categorie, in misura diversa. Infatti, per i funzionari di pubblica sicurezza e per gli ufficiali tale indennità viene portata da lire 1.200 mensili a lire 3.600, per gli impiegati da lire 750 a lire 1.800, per i sottufficiali da lire 450 a lire 1.500 e per i graduati e militari da lire 360 a lire 1.100.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Dato che nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed

ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera terrestre, è attribuita la seguente indennità mensile:

Funzionari di pubblica sicurezza	L.	3.600
Ufficiali		3.600
Impiegati		1.800
Sottufficiali		1.500
Graduati e militari		1.100

Qualora trattasi di località particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, la indennità suddetta potrà essere aumentata di un terzo.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità prevista nel primo comma del precedente articolo, da attribuire con decreto del Ministro dell'interno, è cumulabile con tutte le altre indennità, ove sussistano i presupposti per la loro concessione, nonchè con quella di missione, quando quest'ultima sia dovuta per servizi fuori sede effettuati nell'ambito delle circoscrizioni di frontiera per le quali è riconosciuto il diritto all'indennità di cui alla presente legge. L'indennità medesima non compete nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non è computabile agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 3.

Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo sono stabilite nella seguente misura:

Ufficiali	L.	3.600
Sottufficiali		1.500
Militari di truppa		1.100

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451.

(È approvato).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, nonchè l'articolo 1 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, e successive modificazioni, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1950-51, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue, si farà fronte, nell'esercizio 1950-51, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto, e per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli corrispondenti al capitolo n. 64 dell'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Per questo articolo 5, la Commissione finanze e tesoro del Senato, di cui è stato richiesto il parere su questo disegno di legge, ha rilevato che, mentre nel provvedimento non viene indicata la data di entrata in vigore degli aumenti, e quindi deve intendersi che essa sia quella del quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nell'articolo 5 si indica la copertura dell'onere per l'esercizio 1950-51, ormai scaduto. Per evitare che tale finanziamento possa dare luogo ad una applicazione retroattiva del provvedimento, la Commissione finanze e tesoro ritiene che sia indispensabile sostituire, a quello dell'articolo 5, approvato dalla Camera dei deputati, il seguente nuovo testo:

« Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 con lo stanziamento iscritto al capitolo 74 dello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto.

« Alla copertura del maggior onere derivante dalla applicazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 con lo stanziamento iscritto al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto »

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, dichiaro di accettare il nuovo testo dell'articolo 5 proposto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

È da rilevare che, mentre questo emendamento trova ora la sua ragione d'essere per il fatto che è scaduto ormai l'esercizio finanziario 1950-51 con il 3 giugno u.s., non si rendeva necessario all'atto dell'approvazione del presente disegno di legge da parte della Camera dei deputati, avvenuta il 22 giugno u. s.

MINIO. Il Sottosegretario, onorevole Bubbio, dice che questo emendamento si spiega per il fatto che all'atto della presentazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, l'esercizio finanziario 1950-51 era ancora in corso. A mio avviso, invece, si rendeva necessario anche allora, perchè questo disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1951, e cioè alla vigilia dello scadere del passato esercizio finanziario 1950-51. Non vorrei, pertanto, che la Camera dei deputati avesse inteso che l'applicazione del presente disegno di legge valesse anche per l'esercizio finanziario decorso.

PRESIDENTE. Proprio ad evitare questo equivoco la 5ª Commissione del Senato ha proposto l'emendamento, in quanto il disegno di

legge così come ci viene dall'altro ramo del Parlamento avrebbe potuto ingenerare dei dubbi.

RIZZO DOMENICO. Non ho nulla da obiettare sostanzialmente al disegno di legge in esame. Esso fu presentato il 17 aprile u.s. ed è perciò che fu previsto anche l'esercizio finanziario 1950-51; in seguito, probabilmente, la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati non tenne conto del fatto che si era già alla vigilia della scadenza dell'esercizio finanziario stesso.

Piuttosto, vorrei essere rassicurato su un altro punto e cioè che il capitolo 74 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52 corrisponda al capitolo 74 dell'esercizio 1950-51. Spero che la Commissione finanze e tesoro abbia eseguito questo controllo.

PRESIDENTE. Farò accertare se i due capitoli portano lo stesso numero: ma è da ritenere che la Commissione di finanza, prima di proporre il nuovo testo dell'articolo 5, abbia fatto per conto suo gli accertamenti del caso.

Dato che non si fanno altre osservazioni, metto in votazione l'articolo 5 nel nuovo testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.